



Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 10 – ATTIVITA' TECNICHE E RISORSE MINERARIE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182;
- VISTA la Legge regionale 4 aprile 1956, n. 23;
- VISTA la Legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624;
- VISTA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO il D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 38;
- VISTO il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA la circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 23 del 31.12.1999;
- VISTA la circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 2 del 26.02.2001;
- VISTO il D. L.gs. 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008, e s.m.i.;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26.09.2013 di approvazione del nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3070 del 14.05.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. 15.05.2014, n. 3135, con il quale è stato approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia il contratto di incarico di dirigente del Servizio 10 "Attività Tecniche e Risorse Minerarie";
- VISTO il D.D.G. 15.05.2014, n. 3133, con il quale è stato approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia il contratto di incarico di dirigente della U.O. 10.1 del Servizio 10 "Attività Tecniche e Risorse Minerarie";
- VISTO l'art. 14 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, in materia di canoni di acque minerali;
- VISTO l'art. 32 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, con il quale è stato soppresso il Consiglio regionale delle Miniere;
- VISTO il D.R.S. n. 298/Serv. II-12 del 16.05.2002 con il quale, ai sensi della L.R. 1 ottobre 1956, n. 54, è stata accordata alla società Terme Acqua Pia s.r.l. la proroga trentennale della concessione "Acque Calde", estesa ha 40, in territorio del comune di Montevago (AG), per lo sfruttamento delle acque termali, a decorrere dal 31.10.2002, data di pubblicazione del decreto sulla G.U.R.S.;
- VISTO il D.R.S. n. 994/Serv. II-37 dell'1.07.2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti della L.R. 1 ottobre 1956 n. 54 è stato accordato alla società Terme Acqua Pia s.r.l. l'ampliamento del titolo minerario di cui al visto precedente, al fine di ricomprendere lo sfruttamento per l'imbottigliamento delle acque della concessione "Acque Calde", per il periodo di vigenza della medesima concessione, alle condizioni di cui al disciplinare allo stesso allegato;

VISTA la sentenza n. 377/2014, depositata il 19.06.2014, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l'appello della Terme Acqua Pia s.r.l. avverso alla sentenza TAR Sicilia -Sezione di Palermo n. 1374/2012, ritenendo che la corresponsione del canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa, stabilita alla lettera f) dell'art. 3 del D.R.S. n. 994/2004, debba essere computata secondo le previsioni normative previste per le acque minerali, ordinandone l'esecuzione all'Autorità amministrativa;
DOVENDO provvedere all'esecuzione della sentenza di cui al vista precedente.

DECRETA

- ART. 1) Per i motivi esplicitati in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, la lettera f) dell'art. 3 del D.R.S. n. 994/Serv. II-37 dell'1.07.2004 è sostituita dalla seguente:
-f) a corrispondere alla Regione siciliana un canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa, di cui all'art. 25, lett. g) della L.R. 1 ottobre 1956, n. 54, secondo le modalità previste all'art. 19 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10 per le concessioni di acque minerali, e, dall'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, il diritto annuo previsto dal co. 5 dell'art. 14 della stessa legge, con le modalità stabilite nel medesimo articolo. Gli importi affluiranno sui corrispondenti capitoli di ciascun esercizio finanziario.
- ART. 2) Per quanto non modificato con il presente provvedimento rimangono fermi gli obblighi, prescrizioni e condizioni sanciti con i decreti specificati in premessa.
- ART. 3) Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.
- ART. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S.

Palermo, li 11 FEB, 2015

Il Dirigente della U.O. 10.1
(Costantino Greco)

Il Dirigente del Servizio
(Benedetto La Presti)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Pietro Lo Monaco)

